



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018 (COMMI 1180-1181) LE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON SARANNO PIÙ IMPRESE

ALTRO CHE NORMA SALVA AMBULANTI

ECCO PERCHÉ

Per tutti i comuni (circa 1.500) che hanno già provveduto, sulla base delle previgenti normative, a rinnovare o ad avviare le procedure per il rinnovo delle concessioni, la scadenza delle medesime sarà il 2030. In questo caso il rinnovo è stato effettuato dando continuità alle titolarità delle concessioni senza alcuna limitazione.

Le nuove disposizioni prorogano al 31.12.2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data.

Per chi non ha ancora rinnovato le concessioni, i criteri di assegnazione previsti in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018, saranno dal 2020:

- > priorità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano utilizzato la concessione direttamente;
- > la concessione dovrà essere unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- > il numero delle concessioni per ciascun operatore sarà sottoposto a limitazioni.

DI FATTO...

Il commercio su aree pubbliche non può più essere considerato una libera attività imprenditoriale, il riferimento al reddito è quanto di più aberrante si possa prevedere in materia di libera impresa. Negli anni in cui, seguendo il “mantra” della libertà di impresa, si è dato avvio alle più sfrenate azioni liberalizzatrici per il commercio in generale, il commercio su aree pubbliche invece subisce un ritorno al passato “una attività socialmente utile” (Codice Rocco 1931).

Il danno nei confronti degli attuali titolari di concessioni è immenso: parliamo di 100.000 imprese regolarmente iscritte che di fatto hanno visto azzerarsi il valore commerciale del proprio lavoro costruito negli anni, che saranno condizionate alla verifica periodica del proprio reddito e che saranno limitate nella propria azione di impresa: non potranno liberamente dare in affitto la propria azienda e non potranno essere titolari di più di un certo numero di attività.

Una norma, in sostanza, decisamente in contrasto con le libertà costituzionali, che ha infranto lo statuto delle imprese.

NON CI CREDETE?

QUESTO È IL TESTO INTEGRALE DELLA L. 27-12-2017 N. 205. BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020.

ART. 1 COMMA 1180

Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al **31 dicembre 2020** è prorogato fino a tale data.

COMMA 1181

In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto **dall'articolo 16** del decreto legislativo **26 marzo 2010, n. 59**, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge **5 giugno 2003, n. 131**, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall' intesa **5 luglio 2012**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013**, sancita in attuazione dell' **articolo 70, comma 5**, del citato **decreto legislativo n. 59 del 2010**, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

UNA LEGGE CHE ORA ABBIAMO IL DOVERE DI CAMBIARE.